

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ARIA, PRESSO L’IMPIANTO DI RIFIUTI T.M.B. DI GIUGLIANO IN C. (NA)
PROCEDURA APERTA 06/SAPNA/2025
Lotto 1 CIG B674308264 - CUP B19D25000330005

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA.
 – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) sede legale in P.zza Matteotti, 1 Napoli, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Alberto Boccalatte nato a Napoli il 22 maggio 1966 (C.F. BCCLRT66E22F839A) domiciliato per la carica presso la sede della società e di seguito nel presente atto denominato **Stazione Appaltante**;

E

R.C.M. Romeo Costruzioni Meccaniche e Montaggi S.r.l. P.IVA e C.F. 05768870650, iscritta alla C.C.I.A.A. di Salerno al REA n. SA-472602, con sede legale in Ogliastro Cilento (SA) alla Località Malagenia Z.I. sn, nella persona del legale rappresentante, Sig. Antonio Romeo (C.F. RMONTN94S07A091F) nato ad Agropoli (SA) il 7 novembre 1994, domiciliato per la carica presso la sede della società e di seguito nel presente atto denominato **Appaltatore**;

Congiuntamente definite **Parti**

PREMESSO

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina a contrarre del 14 marzo 2025 dell’Amministratore Unico, recante protocollo REPDETAU.R.0000040 del 20 marzo 2025, ha disposto di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del d. lgs. 36/2023 (di seguito Codice), di importo pari a € 586.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva, suddivisa in tre lotti funzionali e finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione su torri di lavaggio (scrubber), ventilatori e filtri a manica installati presso i T.M.B. di Giugliano, di Tufino e STIR di Caivano;
- 2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, S.A.P.NA. S.p.A., con bando pubblicato sulla GU S: 73/2025 numero pubblicazione 243053-2025 del 14 aprile 2025, ha indetto la procedura aperta 06/SAPNA/2025 da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108 comma 3, del Codice;
- 3) che il disciplinare di gara prevede che l’importo stimato dell’appalto, per il lotto 1 è di € 202.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- 4) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione, 15 maggio 2025 ore 12.00, sono pervenute n. 4 plichi telematici;
- 5) che all’esito delle ordinarie operazioni di gara, è stata proposta l’aggiudicazione del lotto 1 in favore dell’operatore economico R.C.M. Romeo Costruzioni Meccaniche e Montaggi srl P.IVA e C.F. 05768870650, con un ribasso unico percentuale del 44,86 % (quarantaquattrovirgolaottantasei %) da applicare all’elenco prezzi riportati nel CSA;
- 6) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all’operatore economico R.C.M. Romeo Costruzioni Meccaniche e Montaggi srl dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quelli di capacità tecnico – professionale previsti dalla lex di gara;

7) che con determina del 12 settembre 2025 dell'Amministratore Unico, recante protocollo REPDETAU.R.0000126 del 15 settembre 2025, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta 06/SAPNA/2025 lotto 1 in favore di R.C.M. Romeo Costruzioni Meccaniche e Montaggi srl P.IVA e C.F. 05768870650, con sede legale in Ogliastro Cilento (SA) alla Località Malagenia Z.I. sn;

8) che l'Appaltatore ha presentato, la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza RCT/O. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente accordo quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse del presente accordo quadro, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Capitolato Speciale di Appalto (CSA);
- b) Elenco Prezzi;
- c) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- d) DUVRI fornito in gara.

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** si intende la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** si intende la società R.C.M. Romeo Costruzioni Meccaniche e Montaggi srl, come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Parti**: la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per **accordo quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi.
- e) per **Responsabile Unico del Progetto** si intende l'ing. Mario Lebotti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i lavori di manutenzione su torri di lavaggio (scrubber), ventilatori, e filtri a manica presso l'impianto T.M.B. di Giugliano, il tutto secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA). I lavori di manutenzione, meglio descritti nel CSA, saranno affidati mediante la formalizzazione di appositi contratti applicativi.

2.2 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula dei contratti applicativi e/o all'emissione degli ordini di intervento in esecuzione del presente accordo quadro avrà carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla stipula dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5 oppure il quantitativo offerto dall'Appaltatore;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire i lavori oggetto dei medesimi contratti durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa ovvero non esaurisca il quantitativo offerto in gara.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i lavori di manutenzione in conformità a quanto descritto nel CSA e nei relativi allegati;
- b) ad eseguire i lavori affidati, con i singoli contratti applicativi, osservando la tempistica definita dal Stazione Appaltante in sede di contratto applicativo e/o ordine di intervento;
- c) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori o dal RUP con appositi ordini di servizio;
- d) a designare alla Stazione Appaltante un referente dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente accordo quadro, al quale il RUP ed il Direttore dei Lavori devono rivolgersi nel corso della durata del presente accordo quadro;
- e) ad osservare nell'esecuzione delle predette lavorazioni, tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia di lavori e del luogo di esecuzione degli stessi ovvero entrate in vigore nel periodo di durata dell'accordo quadro;
- f) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei lavori affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- g) ad assolvere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dei contratti applicativi;
- h) ad eseguire le lavorazioni con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento dei contratti applicativi;
- i) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- j) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO

4.1 L'avvio dei lavori in oggetto dell'accordo quadro deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c), dell'allegato II.14 al Codice. Il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei lavori, fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie. Il direttore dei lavori, provvede alla consegna dei lavori, non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto applicativo. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'All. II.14 del D. Lgs n. 36/2023.

4.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice. Il relativo verbale viene redatto secondo quanto previsto all'art. 3, comma 8 e all'ultimo capoverso del comma 9, dell'All. II.14 del D. Lgs n. 36/2023.

4.3 Data la particolare natura dei lavori da eseguire in strutture in esercizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla consegna parziale dei lavori con riferimento a ciascun contratto applicativo. Nel caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1 I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa del presente accordo quadro lotto 1, che ammonta a € 202.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri connessi alla sicurezza, oltre IVA.

5.2 I prezzi unitari dei lavori sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione dello stesso. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire e assicurare i lavori richiesti, per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro, senza richiedere oneri aggiuntivi. I prezzi unitari dei lavori di manutenzione e/o riparazione restano fissi e invariabili a eccezione di quanto stabilito all'art. 9.2.5 del CSA in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione o dalla data del verbale di avvio delle prestazioni se antecedente alla stipula del presente accordo quadro. Il presente accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale dei 24 mesi, una volta che siano stati emessi richieste di lavoro e/o ordinativi di lavori tali da esaurire il valore massimo stabilito al precedente articolo 5.

6.2 Le Parti convengono che qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di interventi di manutenzione e/o riparazione connessi a contratti applicativi di lavori precedentemente emessi, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei predetti lavori.

ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, TERMINI DI PAGAMENTO.

7.1 Tutti i lavori di manutenzione oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi vengono contabilizzati **a misura** in base alla quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Nell'ambito di ciascun contratto applicativo, la contabilizzazione delle prestazioni, inerenti a ciascun contratto applicativo e il relativo pagamento del corrispettivo, avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice e al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice.

7.2 Fatture elettroniche

La fattura deve riportare il CIG del lotto1 di gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle prestazioni svolte emesso dal direttore dei lavori. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 30 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, **Il “codice univoco destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9**. La fattura intestata a Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/E - 80146 Napoli, deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo email sapna@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 11, del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di codesta Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, si riserva di applicare, all'Appaltatore, le penali previste dal art. 8 del CSA.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma1, cod. civ. al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. La Stazione Appaltante qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme a esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può a suo insindacabile giudizio,

avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 9 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPREESSA DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere l'accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;
- c) nel caso di reiterate violazioni del cronoprogramma/programma di massima previsto per ciascun contratto applicativo;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo;
- e) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal presente CSA in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione;
- f) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- g) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- h) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- i) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- j) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- k) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori affidati;
- l) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e di cessione anche parziale dell'accordo quadro o dei contratti applicativi;
- m) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- n) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del singolo contratto applicativo o del presente accordo quadro;
- o) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- p) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante

9.2 La Stazione Appaltante risolve l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante.

9.3 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo contratto applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti e il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti

9.5 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura aperta 06/SAPNA/2025 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore dei lavori integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore dei lavori avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro e dei singoli contratti applicativi. In tal caso, il presente accordo quadro ed i relativi contratti possono essere risolti o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 10 - RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E/O DAI CONTRATTI APPLICATIVI

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dal presente accordo quadro e/o dal contratto applicativo con le modalità previste all' art. 8.3 del CSA.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dei Lavori e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA POLIZZA ASSICURATIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fidejussoria con la formula "a prima richiesta". Garanzia fidejussoria n. N00895/116225032 Euro 10.100,00 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. con scadenza il 24 ottobre 2026. La garanzia dell'accordo quadro deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro, sarà cura dell'Appaltatore, alla naturale scadenza della polizza, produrre l'appendice di rinnovo.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose sia dello stesso Appaltatore che della Stazione Appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche in caso di giudizio, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

13.2 L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO n.732503169 rilasciata da Cattolica Assicurazioni in data 25 giugno 2025 con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro/per persona/per cose. La polizza deve riportare specifico impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. La polizza deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Appaltatore.

13.3 Eventuali franchigie saranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.4 La non efficacia della polizza per qualsiasi ragione durante il periodo contrattuale può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art.10 del CSA.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare i seguenti lavori di riparazione e manutenzione di impianti nella misura massima del 49% sull'importo contrattuale;

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore può affidare in subappalto i lavori in oggetto del presente accordo quadro, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti dei lavori che si intende subappaltare.

14.3 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14.4 Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini dei lavori subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 oltre alle clausole del protocollo di legalità. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì produrre la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il titolare del cottimo o del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.5 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lett. a), e c) del d. lgs. 36/2023 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

14.6 L'appaltatore è tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del d. lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14.7 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.8 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto dei lavori affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

14.9 Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c) dell'art.119 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

14.9. bis Nel caso di pagamento nei confronti dell'Appaltatore, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione dell'accordo quadro.

14.10 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 119 del d. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI

INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, indicato in sede di gara, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro per tutta la sua durata.

15.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 16

CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO DEI CONTRATTI APPLICATIVI E DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs n. 36/2023,

è fatto espresso divieto all'Appaltatore, salve le vicende soggettive di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, di cedere il presente accordo quadro a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto salvo, altresì, il divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge.

A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica con la Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia - Società Cooperativa, IBAN IT06V0706676021000000419105 nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata a operare sullo stesso:

- Antonio Romeo C.F. RMONTN94S07A091F;

Le fatture dovranno riportare gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro è risolto di diritto, previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

17.3 L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, a inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione dei lavori oggetto del presente accordo quadro un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione dei lavori oggetto del presente accordo quadro - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di

liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

- <https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>
- <https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>
- <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

19.3 Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d. lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'All. I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula dell'accordo quadro e in proporzione al valore dello stesso.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

20.1 Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

20.2 Per la risoluzione delle controversie insorte durante l'esecuzione della prestazione e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima dell'avvio dei lavori, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all'accordo bonario nelle

forme e nei modi stabiliti dagli art. 210 e 211 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

20.3 Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, qualora vi sia l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all'istituto della transazione ai sensi dell'art. 212 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

20.4 Le parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del d. lgs. 36/2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter del c.p.c.

20.5 Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle parti di adire l'Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Napoli come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo quadro e relativi contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo e dei contratti applicativi.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente accordo quadro nel suo complesso.

22.2 Il presente accordo quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

22.3 Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente

Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

22.4 Oltre a quanto previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto e appalti pubblici, e, in particolare:

- a. il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- b. il Codice civile e leggi collegate;
- c. il d. lgs. 81/2008;
- d. la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”);
- e. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell’Amministrazione digitale);
- f. il d. lgs. 152/06.

22.5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente accordo quadro e nei documenti sopraindicati vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

22.6 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia al D.lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

22.7 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta accordo quadro e quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, prevale quanto previsto nell’accordo quadro.

22.8 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023, sugli allegati, e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.9 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L’Appaltatore